



Ministero dell'Istruzione - U.S.R. Sicilia



SEDE LEGALE: Via Sterope 38 - 95034 Bronte (CT) C. M. CTEE04800C  
 PEO: [ctee04800c@istruzione.it](mailto:ctee04800c@istruzione.it) PEC: [ctee04800c@pec.istruzione.it](mailto:ctee04800c@pec.istruzione.it)  
 SITO WEB: [www.brontesecondocircolo.edu.it](http://www.brontesecondocircolo.edu.it)  
 C. F. 80016110878 – C. U. UF5QKS - Tel: 095691220

Circolare n. 196

Bronte, 02/04/2022

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
 2° CIRCOLO - BRONTE (CT)  
 Prot. 0003251 del 02/04/2022  
 I-5 (Uscita)

Al Sito Web  
 A tutto il Personale Docente e ATA  
 Al DSGA

**Oggetto: D. L. del 24 marzo 2022, n. 24: “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” – Nuove disposizioni per il personale scolastico.**

A seguito della pubblicazione nella GU n. 70 del 24/03/2022 del Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022, indicato in oggetto, recante nuove misure per il contrasto del Covid-19, in vigore dal 01 aprile 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza il 31 marzo 2022, si rendono note le nuove disposizioni relative al personale scolastico di cui all’art. 8, del D. L. 24/2022, recanti modifiche al D.L. n. 44/2021

**PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO**

Il personale scolastico non rientra più nella previsione dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021: questo implica che, all’esito negativo della procedura di controllo, l’eventuale accertamento dell’inadempimento **non determina più la privazione del diritto del dipendente a fornire la prestazione lavorativa.**

La vaccinazione, tuttavia, continua a costituire requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative del personale scolastico, con le differenze per il personale ATA (che **non svolge** attività didattiche a diretto contatto con gli alunni) e il personale Docente (che **svolge** attività didattiche a diretto contatto con gli alunni), come di seguito indicato.

**DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ATA**

Art. 4-ter. 1	Personale ATA
Permane l’obbligo vaccinale (art. 3-ter del D.L. 44/2021 = dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi) per il personale della scuola <b>fino al 15 giugno 2022</b>	<p><b>In caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale, si applica:</b> Sanzione art. 4-sexies D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l’Agenzia delle Entrate)</p> <p><b>Se il dipendente è stato sospeso</b> ai sensi dell’art. 4-ter del D.L. 44/2021, il Dirigente Scolastico comunica al dipendente la cessazione della sospensione e lo invita a rientrare in servizio.</p> <p><b>Per accedere ai locali della scuola</b>, fino al 30 aprile, permane l’obbligo di possesso e di esibizione del GP base.</p>
L’obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di certificazione di omissione o differimento, per documentati motivi di salute, emessa dalla competente autorità sanitaria, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2	<p><b>Non sussiste</b> obbligo di possesso e di esibizione GP base.</p> <p><b>Sussiste</b> obbligo certificato digitale ai sensi del DPCM 4 febbraio 2022</p>



Ministero dell'Istruzione - U.S.R. Sicilia



SEDE LEGALE: Via Sterope 38 - 95034 Bronte (CT) C. M. CTEE04800C  
PEO: [ctee04800c@istruzione.it](mailto:ctee04800c@istruzione.it) PEC: [ctee04800c@pec.istruzione.it](mailto:ctee04800c@pec.istruzione.it)  
SITO WEB: [www.brontesecondocircolo.edu.it](http://www.brontesecondocircolo.edu.it)  
C. F. 80016110878 – C. U. UF5QKS - Tel: 095691220

## DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE

Art. 4-ter. 2	DOCENTI
La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. (art. 3-ter del D.L. 44/2021 = dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi)	<b>In caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, si applica</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sanzione art. 4-sexies D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate)</li><li>2. il Dirigente Scolastico dispone l'utilizzo del docente inadempiente in attività di supporto alla scuola per n. 36 ore settimanali</li></ol>
L'obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di certificazione di omissione o differimento, per documentati motivi di salute, emessa dalla competente autorità sanitaria, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. <b>Non sussiste</b> obbligo di possesso e di esibizione GP base.</li><li>2. <b>Sussiste</b> obbligo certificato digitale ai sensi del DPCM 4febbraio 2022</li></ol>

Per quanto sopra esposto, si rappresenta che le piattaforme per la verifica del green pass base e dell'obbligo vaccinale rimangono attive e sono utilizzate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Si precisa che, nel caso in cui il controllo di certificazione dell'obbligo vaccinale dia esito negativo, è necessaria una verifica positiva del green pass base, ai fini dell'accesso a scuola.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott.ssa *Maria Gabriella Spitaleri*

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. L.vo n. 39/93